



Scuola Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche

CORSO

La gestione associata delle funzioni

Daniele Formiconi

**Nota di lettura articolo 16 del
Decreto Legge n. 138/2011 convertito nella
Legge n. 148/2011 (Manovra bis 2011)**

Firenze
2 Dicembre 2011

NOTA di lettura
articolo 16 del Decreto Legge n. 138/2011,
convertito nella legge n. 148/2011 (Manovra bis 2011)

(Area ANCI Piccoli Comuni – 4 Ottobre 2011)

DECRETO LEGGE N. 138/2011,
CONVERTITO NELLA LEGGE N. 148/2011

COMMENTO

Art. 16.

(Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di cui al comma 9, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più

Il comma stabilisce che **a partire dalle prime elezioni amministrative successive alla data del 13 agosto 2012** (quindi un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 138/2011) **i Comuni fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente attraverso l'Unione di Comuni (costituita ai sensi dell'art. 32 del Tuel) tutte le funzioni amministrative e i servizi pubblici di loro competenza.** Sono esclusi espressamente da tale obbligo i Comuni aventi il proprio territorio coincidente con quello di una o più isole e il Comune di Campione

isole, nonché al Comune di Campione d'Italia.

2. A ciascuna unione di cui al comma 1 hanno facoltà di aderire anche comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, al fine dell'esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali loro spettanti sulla base della legislazione vigente e dei servizi ad esse inerenti, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui dell'articolo 14, commi 28, 29, 30 e 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dalla legge di conversione del presente decreto. I comuni di cui al primo periodo hanno, in alternativa, facoltà di esercitare mediante tale unione tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente.

3. All'unione di cui al comma 1, in deroga all'articolo 32, commi 2, 3 e 5, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, si applica la disciplina di cui al presente articolo.

4. Sono affidate all'unione, per conto dei comuni che ne sono membri, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla Parte II del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione. I comuni che sono membri dell'unione concorrono alla predisposizione del bilancio di

d'Italia.

I Comuni superiori a 1.000 abitanti hanno facoltà di aderire alle Unioni di Comuni costituite ai sensi del comma 1 per esercitare le sole funzioni fondamentali (elencate nell'articolo 21, comma 3, della legge n. 42/2009, e da attivare entro il 31-12-2012 in base all'art. 14 del DL n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010) o, in alternativa, tutte le funzioni amministrative e i servizi pubblici di loro competenza.

Il Comma prevede che **alle Unioni costituite da Comuni fino a 1.000 abitanti si applichi una specifica disciplina organizzativa e funzionale**, che in parte deroga alla normativa di cui all'articolo 32, commi 2, 3 e 5, del TUEL (vedi commi 10-14), determinando così una farraginoso e discutibile differenziazione tra tali Unioni (prive di giunta – vedi comma 9) e quelle costituite solo da Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

Si prevede che i Comuni appartenenti all'Unione di cui al comma 1, affidino alla medesima **la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile delle funzioni esercitate in forma associata**. Inoltre l'Unione adotta **entro il 15 ottobre di ogni anno il piano generale di indirizzo**, sulla base del quale i Comuni membri partecipano alla

previsione dell'unione per l'anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottarsi annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell'ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall'unione entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento, da adottarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, sono disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l'unione.

5. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di cui al comma 9 che siano inerenti alle funzioni ed ai servizi ad essa affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di procedura civile. Alle unioni di cui al comma 1 sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati ai sensi dei commi 1,

predisposizione del bilancio di previsione dell'Unione con deliberazione da adottare entro il 30 novembre di ogni anno. Un **regolamento del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero per la Semplificazione normativa, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, disciplinerà il nuovo procedimento amministrativo-contabile, la sua attuazione e la successione nei rapporti contabili tra i Comuni interessati e l'Unione.**

In buona sostanza, i Comuni fino a 1.000 abitanti ed i Comuni facenti parte di Unioni con questi stessi Enti, dal momento in cui verrà emanato il regolamento, non potranno più presentare un bilancio proprio ma solo concorrere alla predisposizione dell'unico bilancio dell'Unione di Comuni, cui saranno obbligatoriamente associati. Si palesa anche un evidente vuoto normativo per la mancanza di coordinamento del regime di finanza locale dell'Unione di cui al comma 1, indeterminata, rispetto alla vigente disciplina dei trasferimenti erariali e del federalismo fiscale municipale.

Regola la **disciplina successoria**, dai singoli Comuni fino a 1.000 abitanti all'Unione, rispetto a tutte le funzioni a questa trasferite.

Inoltre, si prevede **l'assoggettamento di dette Unioni**

2 e 4, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma 1 sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.

6. Le unioni di cui al comma 1 sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i comuni che intendano comporre una medesima unione appartengano o siano appartenuti a comunità montane. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascuna regione ha facoltà di individuare diversi limiti demografici.

7. Le unioni di comuni che risultino costituite alla data di cui al comma 9 e di cui facciano parte uno o più comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, entro i successivi quattro mesi adeguano i rispettivi ordinamenti alla disciplina delle unioni di cui al presente articolo. I comuni appartenenti a forme associative di cui agli articoli 30 e 31 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 cessano di diritto di far parte alla data in cui diventano membri di un'unione di cui al comma 1.

8. Nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottarsi, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 6,

di Comuni al patto di stabilità interno a decorrere dal 2014.

Detta il **limite demografico minimo (orientativo)** per le Unioni costituite da Comuni fino a 1.000 abitanti, **di norma non inferiore a 5.000 ab., ridotti a 3.000 per la montagna.**

E' fatto salvo **diverso limite demografico stabilito dalla Regione entro due mesi** dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Prevede l'**adeguamento** alla disciplina dell'articolo in esame **per le Unioni già costituite (a far data dal rinnovo amministrativo successivo al 13/8/2012 del primo dei Comuni facente parte dell'Unione) che comprendono Comuni fino a 1.000 abitanti.**

Fissato in **sei mesi** dalla data di approvazione della legge di conversione del DL 138 il **termine** entro il quale i Comuni fino a 1.000 abitanti formulano alla Regione la **proposta di aggregazione.**

avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2012, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui al primo periodo e sulla base dell'elenco di cui al comma 16. La regione provvede anche qualora la proposta di aggregazione manchi o non sia conforme alle disposizioni di cui al presente articolo.

9. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo del comune che, successivamente al 13 agosto 2012, sia per primo interessato al rinnovo, nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti che siano parti della stessa unione, nonché in quelli con popolazione superiore che esercitino mediante tale unione tutte le proprie funzioni, gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte in carica decadono di diritto. Ai consigli dei comuni che sono membri di tale unione competono esclusivamente poteri di indirizzo nei confronti del consiglio dell'unione, ferme restando le funzioni normative che ad essi spettino in riferimento alle attribuzioni non esercitate mediante l'unione.

10. Gli organi dell'unione di cui al comma 1 sono il consiglio, il presidente e la giunta.

11. Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9, in

La Regione deve **sancire l'istituzione delle nuove Unioni di Comuni perentoriamente entro il 31-12-2012**. Si veda il **comma 16** per il collegamento con **l'elenco dei Comuni**, stilato dal Ministero dell'Interno, **assoggettati o esentati dall'obbligo di cui al comma 1**.

Dalle elezioni amministrative successive al 13-8-2012 nel **Comune per primo interessato dal rinnovo, in tutti i Comuni fino a 1.000 abitanti e in quelli con popolazione superiore, che siano parte dell'Unione di cui al comma 1**, gli organi di governo sono **soltanto il Sindaco e il Consiglio comunale**. Tale disposizione va raccordata con **il comma 17**, il quale disciplina, in riduzione, la composizione degli organi dei Comuni fino a 10.000 ab.

Organi dell'Unione di Comuni fino a 1.000 abitanti.

Stabilisce la **composizione del Consiglio dell'Unione di cui al comma 1, formato dai Sindaci e – solo in prima applicazione (poi elezione diretta) – da due Consiglieri per ogni Comune, di cui uno di minoranza.**

tutti i comuni che sono membri dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma 12, primo periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni di competenza dell'unione medesima. La legge dello Stato può stabilire che le successive elezioni avvengano a suffragio universale e diretto contestualmente alle elezioni per il rinnovo degli organi di governo di ciascuno dei comuni appartenenti alle unioni. La legge dello Stato di cui al quarto periodo disciplina conseguentemente il sistema di elezione; l'indizione delle elezioni avviene ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Al consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 9 del presente articolo.

12. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9, il consiglio è convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione tra i propri componenti. Al presidente, che dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco dall'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione le attribuzioni di cui al successivo articolo 54, e successive modificazioni.

13. La giunta dell'unione è composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i

Nelle **more dell'elezione del Presidente dell'Unione** (vedi comma 12,) **tutte le funzioni** sono svolte **dal Sindaco del Comune più popoloso**.

Previsione, con legge dello Stato, del sistema elettorale e dell'elezione diretta degli organi dell'Unione di Comuni fino a 1.000 abitanti, successivamente agli organi di prima nomina.

Al Consiglio di tale Unione vengono riconosciute **le stesse competenze del Consiglio comunale**.

Elezione del Presidente tra i componenti il Consiglio dell'Unione, che dura **in carica due anni e mezzo** ed è **rinnovabile**, cui spettano le **competenze del Sindaco** (art. 50 TU 267/2000), ferme restando per i Sindaci dei Comuni dell'Unione quelle di competenza statale quali ufficiali di governo (art. 54 TU).

Composizione della Giunta dell'Unione con Assessori nominati dal Presidente tra i componenti il

sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze di cui all'articolo 48 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo presidente.

14. Lo statuto dell'unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9.

15. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 ed 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Agli amministratori dell'unione che risultino percepire emolumenti di ogni genere in qualità di amministratori locali ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta.

16. L'obbligo di cui al comma 1 non trova applicazione nei riguardi dei comuni che, alla data del 30 settembre 2012, risultino esercitare le funzioni amministrative e i servizi

Consiglio, in **numero** entro il limite di quello contemplato **per Comuni di pari fascia demografica** dell'Unione.

Riconosciute alla Giunta dell'Unione le competenze della Giunta comunale (art. 48 TU).

Disciplina statutaria dell'Unione.

E' **applicato** agli organi dell'Unione **il regime delle indennità di funzione** (art. 82 TU) e quello relativo agli oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali (art. 86 TU).

E' **vietato il cumulo (obbligo di opzione)** con altri emolumenti percepiti in qualità di amministratori locali.

Per i Comuni fino a 1.000 abitanti che svolgano tutte le funzioni amministrative e relativi servizi pubblici **tramite convenzione entro il 30-9-2012, la norma**

pubblici di cui al medesimo comma 1 mediante convenzione ai sensi dell'articolo 30 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Ai fini di cui al primo periodo, tali comuni trasmettono al Ministero dell'interno, entro il 15 ottobre 2012, un'attestazione comprovante il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive attribuzioni. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati contenuti e modalità delle attestazioni di cui al secondo periodo. Il Ministero dell'interno, previa valutazione delle attestazioni ricevute, adotta con proprio decreto, da pubblicarsi entro il 30 novembre 2012 sul proprio sito *internet*, l'elenco dei comuni obbligati e di quelli esentati dall'obbligo di cui al comma 1.

17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri;

b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;

d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e

deroga all'obbligo di costituzione dell'Unione di cui al comma 1.

Previsto, inoltre, Decreto degli Interni entro il 30-11-2012 per **elenco Comuni fino a 1.000 abitanti obbligati o esentati** per la costituzione dell'Unione di cui al comma 1.

Stabilisce la **nuova composizione degli organi (Consiglio e Giunta) dei Comuni fino a 10.000 abitanti:**

1. Comuni fino a 1.000 abitanti: il Sindaco + 6 Consiglieri. (prima, il Sindaco + 9 Consiglieri);

2. tra 1.000 e 3.000 abitanti: Sindaco + 6 Consiglieri e 2 Assessori (prima, Sindaco + 9 Consiglieri, con Giunta di 3);

3. tra 3.000 e 5.000 abitanti: Sindaco + 7 Consiglieri e 3 Assessori (prima, Sindaco + 12 Consiglieri, con Giunta di 4);

4. tra 5.000 e 10.000 abitanti: Sindaco + 10

fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro.

Consiglieri e 4 Assessori (prima, come al punto precedente).

18. A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni; non sono altresì applicabili, con l'eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni.

Stabilisce che, a far tempo dalle elezioni amministrative successive al 13-8-2012, **ai Consiglieri dei Comuni fino a 1.000 abitanti non competono più i gettoni di presenza** (art. 82 TU) **e i permessi retribuiti** (art. 80 TU), ad esclusione delle assenze dal servizio “per il tempo strettamente necessario per la partecipazione ai Consigli” (vedi successivo comma 21).

19. All'articolo 38, comma 7, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, dopo le parole: "previsti dal regolamento", sono aggiunte le seguenti: "e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti adeguatamente motivata nell'atto di convocazione".

Prevede, per Comuni fino a 15.000 abitanti, di svolgere il **Consiglio comunale preferibilmente in orario diverso da quello lavorativo.**

20. All'articolo 48, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti adeguatamente motivata nell'atto di convocazione".

Analogamente al comma precedente per le riunioni di Giunta

21. All'articolo 79, comma 1, del citato testo unico di cui al

Riduce i permessi di assenza dal servizio per tutti i

decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, le parole: "per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli" sono sostituite dalle seguenti: "per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento".

22. All'articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e successive modificazioni, le parole: "fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune", sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole".

23. All'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, le parole: "le isole monocomune" sono sostituite dalle seguenti: "i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole".

24. All'articolo 14, comma 31, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e successive modificazioni, le parole: "5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati", sono sostituite dalle seguenti: "10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138"; le lettere *b)* e *c)* del medesimo comma 31 sono sostituite dalla seguente: "*b)* entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della citata legge n. 42 del

Consiglieri comunali per la partecipazione all'organo assembleare solo per il tempo indispensabile al raggiungimento della sede e allo svolgimento della seduta e non più per l'intera giornata.

Norma di **coordinamento con il comma 1 e** di modifica dell'art. 14, comma 28, del DL 78/2010, volta a fissare la soglia demografica superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti per l'obbligatorietà delle funzioni fondamentali in forma associata e per meglio specificare il **concetto di Comune isolano.**

Analogamente al precedente comma per il concetto di Comune isolano.

Modifica il comma 31 dell'art. 14 del citato DL 78 per **aumentare a 10.000 abitanti il limite demografico minimo per la costituzione delle Unioni di Comuni e delle Convenzioni formate da Comuni con una popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti.**

Impone, inoltre, l'esercizio associato di **tutte le funzioni fondamentali entro il 31-12-2012**, mentre rimane ferma la tempistica per l'esercizio di almeno **due funzioni fondamentali entro il 31-12-2011** (articolo 14, comma 31, lettera a), DL 78/2010).

2009.".

25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;

b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;

c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.

26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci

Nuova disciplina per la selezione a sorteggio dell'**organo di revisione contabile negli enti locali.**

Modalità e obbligo di rendicontazione delle spese di rappresentanza degli amministratori locali da inviare alla Corte dei Conti.

giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo.

27. All'articolo 14, comma 32, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"; alla lettera a) del medesimo comma 32, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012".

28. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dell'articolo 14, comma 32, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dal presente articolo. Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, trova applicazione l'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 10 giugno 2003, n. 131.

Anticipo al 31-12-2012 per la cessione delle partecipate comunali dei Comuni fino a 30.000 abitanti.

Competenze dei Prefetti e modalità nell'accertamento della riduzione delle spese degli enti locali.

29. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle Regioni medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

Clausola di salvaguardia di rinvio agli ordinamenti delle **Regioni a statuto speciale e Province Autonome.**

30. Dall'applicazione di ciascuna delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

31. A decorrere dall'anno 2013, le disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno per i comuni trovano applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

Assoggettamento dall'anno 2013 ai vincoli del Patto interno di stabilità per i Comuni tra i 1.000 (e i 5.000 abitanti).